

# COMUNE di ACQUASPARTA



PROVINCIA DI TERNI

## PIANO ATTUATIVO

di iniziativa mista

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  
ZONA C - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE  
COMPARTO N. 17 - LOCALITA' : I PUCCI

PROPRIETARIO PROPONENTE :  
SIG.RA MANNI AUREA



il Proprietario \_\_\_\_\_

S T U D I O P I C C H I A R A T I

ARCH. ROBERTO PICCHIARATI - ARCH. RIGGARDO PICCHIARATI  
VIA ROMA, 5 - 05021 - ACQUASPARTA TR - TEL. 0744.943440 - WWW.STUDIOPICCHIARATI.IT - INFO@STUDIOPICCHIARATI.IT



|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| SCHEMA CONVENZIONE<br>URBANISTICA | tavola<br><b>SCU</b> |
|                                   | ALL.08               |

il progettista \_\_\_\_\_

|      |             |               |  |  |
|------|-------------|---------------|--|--|
| ver. | GIUGNO 2020 | NOVEMBRE 2020 |  |  |
|------|-------------|---------------|--|--|

schema  
CONVENZIONE URBANISTICA DEL "PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA MISTA COMPARTO  
RESIDENZIALE N. 17 DI ZONA C – STRALCIO A"

L'anno duemila \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
(\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_), avanti al dottor \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_  
(ovvero)

avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor \_\_\_\_\_, segretario generale  
del Comune di Acquasparta, competente ai sensi dell'articolo 97, del D. Lgs. 267/2000

si sono costituiti i Signori:

A) *Nel caso di persone fisiche:*

**MANNI AUREA** nata a PERUGIA il 16/09/1962 C.F. **MNNRAU62P56G478O** residente in  
ACQUASPARTA (TR), Voc. Colle n.27 , in qualità di titolare della proprietà esclusiva dell'immobile  
situato nel Comune di Acquasparta, individuato:

al N.C.T. particelle n. 451 (parte da frazionare) e 457 del foglio n. 39 N.C.T., della superficie di mq  
9.175; soggetto di seguito nel presente atto denominato "**Soggetto Attuatore**";

**MIZI SILVIA** nata a Acquasparta il 30/07/1967 - c.f.MZISLV67L70A045B, residente in Acquasparta  
(TR) , via Strada di Scarpone n. 17

e

**MIZI STEFANO** nato a Terni il 21/11/1963 c.f. MZISFN63S21L117L, residente in Acquasparta  
(TR) , Corso Umberto I n. 40

in qualità di titolari, ciascuno per i diritti di un mezzo, della proprietà del terreno sito in  
Acquasparta, individuato al N.C.T. con il Foglio 39 Particelle 485 della superficie di mq

\_\_\_\_\_ (che fronteggia un tratto della strada vicinale di Benedetti) ; soggetti di seguito  
nel presente atto denominati: "**Soggetti proprietari dell'area della strada vicinale in cessione  
gratuita**";

### PREMESSO

1) che i sopraindicati intervenuti proprietari **Soggetto Attuatore** e **Soggetti proprietari  
dell'area della strada vicinale in cessione gratuita** dichiarano di avere la piena disponibilità  
degli immobili interessati e conseguentemente di essere nelle condizioni di assumere senza  
riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

2) che il comparto di cui al Piano Attuativo ha una superficie territoriale totale di 9.175 al come  
individuato nel vigente Piano Regolatore Generale approvato con atto \_\_\_\_\_

e variante adottata \_\_\_\_\_

3) che il Comparto che nel vigente Piano Regolatore Generale approvato con atto \_\_\_\_\_ e variante adottata \_\_\_\_\_ individuato come zona C – residenziale di espansione - n. 17 di cui al Piano Attuativo verrà attuato in due distinte fasi temporali corrispondenti ai due stralci : “Stralcio A” e “stralcio B” .

3) che le aree nel comparto di zona C n. 17 di cui allo **Stralcio A** del Piano Attuativo ed dalla presente convenzione hanno una superficie territoriale di 4.050 al Comparto oltre a mq 70 dell’area della strada vicinale di Benedetti e 450 mq dell’area della strada Comunale di Scarpone già individuate come viabilità nello stesso vigente Piano Regolatore Generale e nella variante adottata.

4) che le aree nel comparto di zona C n. 17 di cui allo **Stralcio B** del Piano Attuativo, la cui attuazione sarà oggetto di successiva convenzione, hanno una superficie territoriale di 5.125 al Comparto oltre a mq 90 dell’area della strada vicinale di Benedetti già individuata come viabilità nello stesso vigente Piano Regolatore Generale e nella variante adottata.

5) che le aree immobili oggetto del Piano Attuativo non sono interessate dai vincoli.

## VISTI

A). La domanda di approvazione del Piano Attuativo di iniziativa mista, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. 7269 del 27 luglio 2020 e la successiva integrazione con protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

La deliberazione del Consiglio Comunale Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale è stato adottato il Piano Attuativo di iniziativa mista – Comparto residenziale n. C/17 , sito in località I Pucci del Capoluogo;

B). La deliberazione del Consiglio Comunale Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano Attuativo di iniziativa mista – Comparto residenziale n. c/17 , sito in località I Pucci del Capoluogo;

C) le leggi Nazionali/Regionali in materia di governo del territorio:

ATTESO che, ai sensi degli articoli 56, comma 14 e 57, comma 6 del TU, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ costituisce autorizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché autorizzazione ai fini paesaggistici per le stesse opere.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Il **Soggetto Attuatore** ed i **Soggetti proprietari dell'area della strada vicinale in cessione gratuita** si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

## **ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore ed i Soggetti proprietari dell'area della strada vicinale in cessione gratuita sono obbligati ~~in solido~~ per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo e pertanto si intende che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai Soggetti Attuatori con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
3. I Soggetti proprietari dell'area della strada vicinale in cessione gratuita sono obbligati alla sola cessione delle aree di proprietà nei termini previsti nei successivi articoli, senza altro obbligo nei confronti del Comune e del Soggetto Attuatore.
4. I sottoscrittori del presente atto sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale ogni variazione del titolo di proprietà al fine dell'applicabilità delle obbligazioni nello stesso contenute.
5. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai Soggetti Attuatori non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e dichiarati espressamente di liberare l'originario obbligato.
6. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima.

## **ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI**

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo, [che si riferiscono alla realizzazione del solo stralcio A e delle opere ad esso connesse](#), decorrono, ove non diversamente stabilito, dalla data di stipula della presente convenzione e sono distinti in due distinte fasi.
2. Le opere relative e connesse alla viabilità devono essere ultimate in ogni loro parte entro il termine massimo di 42 (quarantadue) mesi.
3. La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di quelle private ad uso pubblico, può essere differita fino all'ultimazione degli edifici previsti all'interno dello strumento attuativo/di ciascun comparto, fermo restando il termine ultimo e inderogabile previsto. In tal caso

sono a carico del soggetto attuatore gli interventi di riparazione delle opere realizzate, ed eventualmente danneggiate, prima della effettiva cessione al Comune.

4. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di: quattro anni

Sono fatte salve le opere relative alla realizzazione della condotta fognaria e dell'impianto di trattamento dei reflui esterni al comparto che devono essere eseguite entro il termine di 30 ( trenta) mesi.

5. In ogni caso le opere di urbanizzazione di cui ai commi 2 e 3 devono essere iniziate prima dell'inizio dei lavori relativi al primo titolo abilitativo almeno per la parte al servizio del singolo lotto interessato dal titolo abilitativo medesimo.

6. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità contestualmente agli interventi sugli edifici serviti dalle opere stesse.

7. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature pubbliche e dotazioni territoriali, a favore del Comune, avviene al completamento delle opere di urbanizzazione realizzate dai Soggetti Attuatori; la proprietà delle stesse, entro e fuori terra, è attribuita al Comune, con atto di trasferimento a titolo gratuito delle aree di cui sopra. La cessione delle opere e delle aree, deve essere definita non oltre sei mesi dalla data del collaudo delle opere medesime.

8. I I Soggetti proprietari dell'area della strada vicinale in cessione gratuita autorizzano , con la firma del presente atto, Soggetto Attuatore all'esecuzione delle opere di urbanizzazione sul terreno di proprietà individuato nello strumento urbanistico PRG PO come viabilità vicinale di uso pubblico e meglio definita nel Piano Attuativo.

9. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni a meno che non sopraggiungano variazioni agli strumenti urbanistici dettate da modifiche legislative tali da determinare una decadenza del Piano. Eventuali parti del Piano Attuativo che non dovessero essere ancora realizzati alla scadenza del termine di cui sopra dovranno essere inseriti in un nuovo Piano da approvarsi ai sensi dell'art. 57, comma 5 del TU.

#### **ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

1. Le opere di urbanizzazione di cui allo **stralcio A**, per l'importo complessivo di **€ 118.012,35** come desunto dal computo metrico estimativo allegato al progetto, sono eseguite dai Soggetti Attuatori, a propria cura e spese, in conformità al Piano Attuativo ed alle condizioni dettate con Deliberazione C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

2. Le spese tecniche per la redazione del Piano Attuativo di iniziativa mista comparto n. C/17 - stralcio A e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle

opere di urbanizzazione e per il loro collaudo per l'importo complessivo di € 14.407,61 ( compresa IVA) sono a carico dei Soggetti Attuatori.

3. Trattandosi di opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento edilizio il cui importo risulta inferiore alla soglia di cui all'art 35 comma 1. Lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 nel testo vigente, ai sensi del comma 2bis dell'art. 16 del DPR 380/2001, l'esecuzione delle stesse è a carico del Soggetto Attuatore e non trova applicazione il citato D.Lgs 18 aprile 2016 , n. 50 ( Codice dei contratti pubblici)

#### **ART. 5 – OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

1. Ai sensi della vigente normativa i Soggetti Attuatori si obbligano:

a. a cedere gratuitamente, come previsto dal P.A., al Comune le seguenti aree per le opere di urbanizzazione

---

---

---

---

---

b. costituire vincolo di uso pubblico sulle seguenti aree o edifici:

---

---

---

---

---

c. ad includere nei rogiti di vendita le servitù perpetue ed inamovibili, a favore degli enti preposti, relativamente ad elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed altri servizi, che interesseranno il comparto come opere di urbanizzazione primaria.

d. ad includere nei rogiti di vendita gli obblighi a carico dei successori aventi causa.

2. I Soggetti Attuatori si obbligano ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria interne allo Stralcio A del Comparto residenziale n. C/17 e le opere esterne al comparto riferibili allo stralcio A per un importo complessivo pari ad € 118.012,35, così come evidenziate negli elaborati di progetto del Piano e relativo computo metrico estimativo, già depositati agli atti del Comune e, pertanto, noti alle parti che concordemente dispensano il notaio rogante dall'allegarli al presente atto, e di seguito descritte (a titolo esemplificativo):

01 - documentazione proprietà

02 - relazione tecnica illustrativa

- 03 - elaborati grafici
  - 03.01 – tavola U1 – inquadramento
  - 03.02 – tavola U2 – assetto urbanistico
  - 03.03 – tavola U3 – planovolumetrico e schemi tipologici
  - 03.04 – tavola U4 – viabilità e parcheggi
  - 03.05 – tavola U5 – soleggiamento e aspetti ambientali
  - 03.06 – tavola IFA – impianti fognature e acquedotto
  - 03.07 – tavola IE – impianto rete energia elettrica
  - 03.08 – tavola IG – impianto distribuzione gas metano
  - 03.09 – tavola IT – impianto rete telefonica e tlc
  - 03.10 – tavola IP – impianto pubblica illuminazione
- 04 – documentazione fotografica
- 05- Norme tecniche di attuazione
- 06 – Dichiarazione conformità piano attuativo
- 07.01 – Computo metrico estimativo – opere stralcio A
- 07.02 - Computo metrico estimativo – opere stralcio B
- 07.03 - Computo metrico estimativo – opere pubbliche in perequazione
- 08 - schema convenzione urbanistica
- 09 - relazione geologica fattibilità
- 10 - relazione geologica impianto smaltimento reflui
- 11 – pareri tecnici preventivi
- 12 – rapporto ambientale preliminare
- 13 e 13 bis – atti d’obbligo
- 14 – Relazione valutazione preventiva del clima acustico

3. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla “Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo” impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).

4. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell’Ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

5. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate.

6. Il Soggetto Attuatore assume inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari:

A. - per ogni servizio tecnologico, almeno un allacciamento predisposto per ogni edificio, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete;

B. - segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;

7. Il Soggetto Attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi.

8. Il Soggetto Attuatore si obbliga a riconoscere al Comune la facoltà di consentire l'allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria ed alle reti da realizzare nell'ambito della presente convenzione, per finalità di pubblica utilità. Ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in carico dal Comune o dagli enti gestori.

9. **Prima della cessione delle aree** dovrà essere costituita da parte del proprietario dei terreni interessati dal passaggio della nuova condotta fognante una servitù volontaria perpetua per la posa della stessa condotta tramite atto pubblico registrato e trascritto.

## **ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

1. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di urbanizzazione primaria risulteranno definite dal progetto allegato al Piano Attuativo concordato e vistato da tutti gli enti gestori interessati, sia per gli impianti a rete sia per l'idonea collocazione dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

2. Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione primaria richieste in corso d'opera dal Comune per motivi di ordine generale, o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora non comportino onere aggiuntivo, a carico dei Soggetti Attuatori.

3. Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere iniziate e ultimate entro il termine previsto all'art. 3.

4. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, fermi restando i termini per la loro ultimazione, dovrà essere comunque correlata all'attuazione del Piano Attuativo, nei seguenti termini (da adeguare in base alla tipologia dell'insediamento):

### **a. Opere da realizzare prima dell'inizio degli edifici:**

- picchettamento delle strade, degli spazi di sosta e di parcheggio, degli spazi a verde attrezzato, mediante picchetti inamovibili, la cui successiva individuazione in campagna dovrà essere resa possibile dalla predisposizione di una planimetria di picchettamento contenente le



necessarie indicazioni planimetriche e altimetriche. Quando l'attuazione degli interventi edilizi si proponga per stralci funzionali autonomi, differiti nel tempo, sarà facoltà discrezionale del Comune accettare che le sopra citate opere siano realizzate limitatamente ai suddetti stralci.

**b. Opere da realizzare durante l'esecuzione degli edifici:**

- costituzione della massicciata delle sedi stradali;
- rete fognante , con predisposizione degli imbocchi per le singole immissioni;
- condutture per la distribuzione dell'acqua e del gas – rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione e relative cabine di trasformazione;
- predisposizione delle canalizzazioni relative alle reti telefoniche.

I Soggetti Attuatori sono tenuti a comunicare in tempo utile all'amministrazione Comunale le date di inizio di tutti i lavori di cui ai precedenti punti ed i nominativi delle ditte assuntrici dei lavori al fine di poter predisporre i necessari controlli.

Gli stessi sono, altresì, tenuti a realizzare, contemporaneamente all'esecuzione dei singoli edifici, gli allacciamenti alle fognature e alle utenze ai servizi a rete citati.

**c. Opere da realizzare al completamento degli edifici:**

- pavimentazione delle sedi stradali, dei parcheggi pubblici e di uso pubblico, dei percorsi ciclo-pedonali e relativa segnaletica orizzontale e verticale;
- impianto di illuminazione pubblica corredato di tutti gli accessori e perfettamente funzionante;
- sistemazione e arredo delle aree a verde.

Le opere di cui alle lettere a. b. e c. debbono essere realizzate e completate relativamente alle parti che interessano direttamente il singolo edificio oggetto della richiesta di agibilità.

5. Eventuali ritardi nella piantumazione delle aree a verde, per esigenze stagionali, potranno essere consentiti con l'assenso del Comune.

6. Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione di una o più tra le precedentemente citate opere di urbanizzazione primaria a causa dell'avanzata attuazione nella realizzazione degli edifici per esigenze tecniche più generali, quali l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.

7. Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, il Comune eserciterà, anche attraverso il tecnico collaudatore di cui all'art. 16 ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno nelle forme e modalità previste dall'art.16 al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere sopra citate. La corretta esecuzione delle opere è condizione necessaria per i certificati di conformità edilizia e agibilità degli edifici.

## **ART. 7 – CONDIZIONI PER L’INIZIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

1. L’inizio dei lavori relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria è subordinato:

- a. alla stipula della presente convenzione;
- b. al versamento di una garanzia corrispondente all’importo della spesa presunta per la realizzazione delle opere in questione e la loro cessione. Come desunto dal computo metrico estimativo allegato al Piano Attuativo. La garanzia potrà essere costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l’importo di € \_\_\_\_\_(vedi art. 13)
- c. all’avvenuta presentazione del frazionamento regolarmente approvato da parte dell’ufficio tecnico erariale, con l’identificazione delle aree di urbanizzazione primaria, coerentemente con il progetto delle opere di urbanizzazione medesime.

## **ART. 8 – OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA**

Il Piano Regolatore Generale e/o lo strumento attuativo non prevedono, per il comparto, l’intervento per l’esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria ed il corrispondente onere sarà assolto in sede di rilascio dei singoli titoli abilitativi per l’edificazione dei lotti previsti nel Piano Attuativo in base alle tariffe vigenti al momento del rilascio.

## **ART. 9 - CESSIONE DI AREE A DOTAZIONI TERRITORIALI**

1. In applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico, con particolare riguardo al principio di irretroattività della disciplina urbanistica, e delle norme regolamentari attuative del TU, Titolo II, Capo I, le aree a dotazioni territoriali che competono allo **stralcio A** del Piano attuativo di iniziativa mista Comparto residenziale C/17 e da cedere a titolo gratuito al Comune, sono così quantificate:

Aree a standard parcheggi pubblici: mq 86,50;

Aree a standard di verde pubblico attrezzato: mq 75,30;

Aree la cui cessione gratuita al Comune è dovuta in relazione al maggior carico urbanistico dei nuovi insediamenti: mq \_\_\_\_\_

2. Le aree di cui al punto 1 sono individuate nelle Tavole di progetto nn. \_\_\_\_\_, all’interno/esterno del Piano Attuativo di quest’ultimo per una superficie totale di mq \_\_\_\_\_.

3. Il soggetto attuatore, con la firma della convenzione, assume l’obbligo di presentare il frazionamento catastale che individua le aree destinate a standard e quelle per la viabilità di PRG

prima del rilascio del provvedimento che abilita l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria. Il soggetto attuatore, con la firma della presente convenzione, prende atto che l'assenza di tale frazionamento costituisce impedimento al rilascio del provvedimento abilitante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, anche a stralcio, e, conseguentemente, dei provvedimenti abilitanti l'utilizzazione edificatoria dei lotti previsti nel Piano Attuativo.

*(qualora il frazionamento catastale sia già disponibile, aggiungere il seguente comma)*

3/1. Le aree a standard sono identificate nel frazionamento catastale, redatto da \_\_\_\_\_ e approvato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_, con la particella/le particelle \_\_\_\_\_ del foglio di mappa \_\_\_\_\_ NCT; le aree cedute per l'urbanizzazione primaria (viabilità di PRG), diverse dalle aree a standard, sono identificate nel citato frazionamento, con la particella/le particelle \_\_\_\_\_ dello stesso foglio di mappa.

*(in ogni caso)*

4. Le aree sono saranno cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

La cessione delle aree è fatta avverrà senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il piano attuativo e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i soggetti attuatori possano opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.

5. Il soggetto attuatore si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica dei confini e delle consistenze delle aree da cedere al Comune qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assume ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.

6. Qualora per qualunque motivo, in sede di collaudo o comunque nei dieci anni successivi al medesimo, sia accertato che le aree cedute o da cedere al Comune, ovvero asservite o da asservire all'uso pubblico, siano di consistenza inferiore a quella prevista dalla presente convenzione, il soggetto attuatore è obbligato al reperimento delle aree mancanti. Il Comune, con adeguata motivazione, può disporre che in luogo del reperimento delle aree mancanti o delle quali non sia possibile l'utilizzazione, si proceda alla loro monetizzazione in base alle tariffe vigenti al momento dell'accertamento.

*(nel caso si sia optato per la cessione immediata delle aree e il frazionamento catastale non sia ancora approvato, aggiungere il seguente comma)*

7. Il soggetto attuatore, con la firma della convenzione, conferisce procura irrevocabile al rappresentate del Comune competente alla firma della stessa convenzione, a sottoscrivere anche

per loro il successivo atto di identificazione catastale una volta intervenuta l'approvazione del frazionamento.

**ART. 12 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A DOTAZIONI TERRITORIALI**  
**(eventuale solo in applicazione dell'art. 88 delle norme regolamentari attuative del TU)**

1. Le aree a dotazioni territoriali che competono al comparto e allo stralcio A in oggetto determinate nel rispetto dei valori minimi, espressi in metro quadrato per abitante insediato riportate all'art. 85 comma 1 lettera a) e b) del R.R. n. 2/2015 e che non vengono cedute direttamente assommano a mq (60 - 60) = mq 120

2. Tali aree sono monetizzate, ai sensi dell'art. 148 comma 2 del relativo Regolamento approvato con deliberazione C.C./G.C. n. 58 del 18 dicembre 2015 al prezzo unitario di Euro 21,52 (Euro ventuno/52) al metro quadrato, per cui l'importo totale della monetizzazione risulta come segue:

mq 120 x Euro/mq 21,52 = Euro 2.582,40 (Euro duemilacinquecentottatadue/40).

3. L'importo totale della monetizzazione è versato dai Soggetti Attuatori alla Tesoreria del Comune all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dai Soggetti Attuatori medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore alla acquisizione di altre aree simili.

In alternativa l'importo verrà corrisposto ratealmente per cui il Soggetto Attuatore si obbliga a versare le seguenti somme alle scadenze indicate:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

a garanzia del pagamento rateale i soggetti attuatori producono fideiussione n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

**ART. 13 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI**

1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese dei Soggetti Attuatori e dei relativi oneri accessori, desumibile dal Computo Metrico Estimativo facente parte degli elaborati del Piano Attuativo di iniziativa mista comparto residenziale n. 17 di zona C – stralcio A, ammonta a Euro \_\_\_\_\_.

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i Soggetti Attuatori prestano adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% di quello previsto al comma 1, con polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_ con scadenza incondizionata fino a sei mesi successivi la comunicazione di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione e comunque a totale svincolo del Comune. Detta fideiussione viene, quindi, consegnata dai Soggetti Attuatori al Comune che dichiara di ritirarla, rilasciandone, con la firma del

presente atto, idonea ricevuta è fatta salva la possibilità di prevedere più polizze fidejussorie con le relative documentazioni regolandone le modalità.

3. La garanzia non può essere estinta e la fideiussione come sopra prestata non può essere riconsegnata, se non previa approvazione espressa da parte del Comune del collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e attestazione del medesimo di regolarità di ogni altro adempimento connesso.

4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i Soggetti Attuatori sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori.

5. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse.

6. L'importo delle garanzie prestate può essere ridotto in proporzione alle opere che in corso di attuazione del piano attuativo siano state realizzate e collaudate.

#### **ART. 14 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI**

1. I titoli abilitativi sono subordinati:

- a. all'avvenuta presentazione del frazionamento già regolarmente approvato, da parte dell'ufficio tecnico erariale, del lotto di pertinenza dell'edificio oggetto del permesso di costruire/SCIA;
- b. all'avvenuto pagamento del contributo di costruzione costituito dalla percentuale di adeguamento d'utenza del 13% degli oneri di urbanizzazione primaria, del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui alle relative normative con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del titolo abilitativo.

2. L'agibilità per ogni edificio è comunque subordinata all'esistenza, al perfetto funzionamento e all'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione necessarie e funzionali all'edificio interessato.

#### **ART. 15 – POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE, COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

1. Il soggetto attuatore ai fini del collaudo in corso d'opera e finale dei lavori di urbanizzazione, propone al Comune prima dell'inizio dei lavori il nominativo del tecnico tra quelli inseriti dal Comune in un apposito elenco, il quale svolge le funzioni in base alle vigenti normative secondo le indicazioni del Comune medesimo.

1bis. (In alternativa) Il collaudo dei lavori è effettuato da un'apposita commissione tecnica composta da tre tecnici nominati dai Comuni e desunti da un apposito elenco predisposto dal Comune stesso, con procedure di evidenza pubblica.

2. L'Ufficio Tecnico avrà comunque la facoltà di sorvegliare direttamente l'esecuzione delle opere medesime suggerendo l'adozione, anche in corso d'opera, di quelle soluzioni che, a suo giudizio insindacabile, possono contribuire a migliorare la qualità delle opere costruendo per esigenze di carattere generale e sopravvenute nuove disposizioni di P.R.G.

La esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione sarà sottoposta a nulla-osta degli Enti competenti; tali nulla-osta, relativi alle opere sottoposte al controllo, dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale prima della loro esecuzione.

3. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, i Soggetti Attuatori presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; il collaudo delle opere sia durante i lavori che alla fine degli stessi è riservato all'esclusiva competenza di tecnico abilitato di cui al punto 1, le spese tecniche di collaudo, sono a completo carico dei Soggetti Attuatori.

4. Acquisito il collaudo delle opere di urbanizzazione, il Comune, verificata la perfetta esecuzione delle stesse, e di ogni altro adempimento connesso, ad avvenuta stipulazione dell'atto di cessione delle opere e delle relative aree di sedime, libererà la garanzia e prenderà in carico tutte le opere di urbanizzazione.

5. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

6. I Soggetti Attuatori si impegnano ad includere nei rogiti di vendita eventuali servitù perpetue ed inamovibili, a favore del Comune e delle aziende, degli elettrodotti, gasdotti, acquedotti, reti telefoniche, fognarie che interessano il comparto come opere di urbanizzazione.

7. L'istituzione di eventuali e/o necessarie servitù sulle aree dovrà essere effettuata a cura e spese della proprietà.

8. Il Comune si riserva il diritto di richiedere collaudi in corso d'opera quando accerti fatti rilevanti che li rendano necessari e li contesti espressamente al soggetto attuatore. Compete al Comune, attraverso i propri uffici tecnici, il controllo in corso d'opera, ferme restando responsabilità e competenze del o dei direttori dei lavori delle varie categorie di opere, circa la rispondenza delle modalità costruttive a quanto contenuto negli elaborati progettuali esecutivi approvati.

#### **Art. 16 – MANUTENZIONE DELLE AREE E DELLE OPERE**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione delle aree e delle opere pubbliche o di uso pubblico, la gestione degli impianti compresi nel comparto avverrà a cura e spese dei Soggetti Attuatori fino al momento in cui le opere e le aree stesse non passeranno in carico al

Comune; i Soggetti Attuatori dovranno consegnare le opere e le aree in perfetto stato di conservazione.

#### **ART. 17- SPESE**

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei Soggetti Attuatori.

#### **ART. 18- PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

1. Il progetto di Piano Attuativo di iniziativa mista comparto residenziale n. 17 di zona C – stralcio A, costituito dagli elaborati elencati al precedente art. 5 e dai frazionamenti catastali per l'individuazione delle aree in cessione gratuita al Comune è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i Soggetti Attuatori, in pieno accordo, stabiliscono che gli elaborati, quali atti pubblici allegati alla deliberazione di approvazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

Altri \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **ART. 19- TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI**

1. I Soggetti Attuatori rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

2. I Soggetti Attuatori autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale.

Letto, confermato e sottoscritto, li \_\_\_\_\_

I Soggetti Attuatori

Per il Comune